



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"N. Iannaccone"

Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV)

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV)
AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S

Sito web: www.iclioni.edu.it

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it

Scuola dell'infanzia e scuola primaria	Via Ronca 11	83047 Lioni (AV)	Tel/Fax Segreteria 082742046
Scuola secondaria 1° grado	Via Ronca 20	83047 Lioni (AV)	Tel. 082742015
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria 1° grado	Largo Europa 10	83056 Teora (AV)	Tel. 082751077

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. IANNACCONI"-LIONI
Prot. 0006411 del 13/09/2021
08-11 (Uscita)

CIRCOLARE n. 13/a.s. 2021-2022

**Ai Visitatori esterni
Alle famiglie**

**AI DSGA
Al personale ATA
Ai Referenti di Plesso**

**AI SITO WEB
Bacheca Argo
RLS**

OGGETTO: MODALITA' DI ACCESSO DEI VISITATORI E PERSONALE ESTERNO ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE

1) Registro delle presenze dei visitatori esterni

In attuazione del PROTOCOLLO D'INTESA PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022) del 14 Agosto 2021 si comunica che l'ingresso, nei plessi dell'Istituto comprensivo "N.Iannaccone" di Lioni, di persone esterne potrà avvenire solo per appuntamento autorizzato, limitando gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, con prenotazione e relativa programmazione.

Il visitatore potrà accedere ai plessi dell'Istituto, munito di DPI (mascherina chirurgica) e previa rilevazione della temperatura ed igienizzazione delle mani all'ingresso. Sarà cura dei Collaboratori Scolastici, addetti ai controlli degli ingressi, fargli compilare la registrazione della presenza sull'apposito Registro degli accessi, ai sensi del Decreto legislativo 81/2008 a Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e il modulo di autodichiarazione con informativa sulla privacy.

La regolare registrazione dei visitatori ammessi, avverrà con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, estremi del documento di riconoscimento), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

2) Verifica della certificazione verde COVID-19

• Riferimenti normativi

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (21G00134) ([GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021](#))

Art. 1

2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

• Cosa attesta la certificazione verde COVID-19

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario (NOME E COGNOME), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. **In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.**

L'articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, definisce le condizioni che la certificazione verde COVID-19 attesta e la relativa validità temporale:

- a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale)
- b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi);
- c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi);
- d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).

La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App "VerificaC19" avviene con le seguenti modalità:

1. su richiesta del **VERIFICATORE** (*collaboratore scolastico addetto alla guardiania delegato dal Dirigente Scolastico*), l'**INTERESSATO** (*genitori o esercenti la responsabilità genitoriale, fornitori, manutentori dell'Ente Locale o di ditta appaltata, collaboratori, operatori ed esperti esterni, assistenti materiali e alla comunicazione e chiunque presti servizio a qualsiasi titolo presso l'Istituto e i suoi plessi a prescindere dalla sussistenza di un rapporto diretto con l'Amministrazione Scolastica*) mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,

2. l'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati:

- a) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;

- b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura
3. in caso di "schermata rossa" il visitatore non potrà accedere all'istituzione scolastica.
4. La verifica del QRCode dei visitatori e personale esterno all'istituzione scolastica dovrà essere effettuata ogni qualvolta si acceda ai plessi scolastici afferenti all'I.C. N.Iannaccone di Lioni, proprio per l'anzidetta diversa durata della certificazione (da un massimo di 9 mesi ad un minimo di 48 ore) e perché, per ragioni di riservatezza, tale durata non è rilevabile dalla scansione del QRCode.
5. L' **obbligo di "possesso"** e il **dovere di "esibizione"** della certificazione verde COVID-19 viene accompagnata dalla successiva verifica del documento di identità, la cui **"esibizione"** è indispensabile per il registro delle presenze dei visitatori di cui al punto 1).

- **Esenzione certificazione verde**

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021¹² - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione verde al personale delegato al controllo ma saranno invitati ad esibire la certificazione di esenzione all'addetto al controllo di ciascun plesso che ne darà comunicazione al Dirigente Scolastico o suo delegato (referente di plesso).

- **Applicazione della certificazione verde in ambito scolastico**

L'obbligo di "possesso" e il **dovere di "esibizione"** della certificazione verde COVID-19 è obbligatorio e prescrittivo per poter accedere e permanere all'interno delle strutture scolastiche e non trova applicazione negli spazi esterni che fungono da canali di transito di ingresso ed uscita.

In conclusione i soggetti incaricati dalla scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell'istituto **esclusivamente i visitatori/personale esterno muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra.**

Tali adempimenti si rendono necessari come misura di prevenzione correlata con l'emergenza pandemica del SARS CoV2.

Si confida nella consueta collaborazione.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Patrizia VECE



